



AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA del SENATO 11.6.2019

Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane

DISEGNO DI LEGGE 1200 (Bonafede, Salvini, Trenta, Bongiorno, Tria)

Sub Art. 10

L'introduzione di una nuova fattispecie di reato per reprimere la divulgazione non consensuale di immagini intime, così come formulata, presenta talune criticità che ne tradiscono il senso e la ratio ispiratrice.

Diventa allora importante –innanzitutto- soffermarsi sulle modalità con cui la condivisione e diffusione di materiale in formato digitale può essere attuato.

Quindi comprendere se la risposta per contenere il dilagare del fenomeno sia solo quella punitiva (ancorchè da reimpostare nella sua formulazione come si dirà in seguito) del precetto e della sanzione penale, od invece non ve ne possa essere altra di diversa natura e tecnicamente più incisiva soprattutto sul piano della prevenzione.

La condivisione e diffusione di materiale in formato digitale può avvenire con due diverse modalità, ovvero:

1. mediante piattaforme di distribuzione gestite da un soggetto terzo (quali, ad esempio, siti specializzati in materiale pornografico di società operanti in tale settore, oppure siti gestiti da soggetti privati) dove tale materiale viene pubblicato (previo “caricamento” da parte del soggetto attuatore di tale condotta) per essere successivamente visionato e/o scaricato da soggetti fruitori. Il materiale in questione rimane accessibile in qualunque momento a tutti coloro che hanno accesso alla piattaforma di distribuzione;
2. mediante piattaforme di comunicazione di tipo “friend-to-friend” (ad esempio, WhatsApp o simili), che il fruitore utilizza per recapitare direttamente il materiale a soggetti preventivamente individuati, non concedendone l'accesso a soggetti diversi da questi ultimi. Tecnicamente tali piattaforme adottano in genere una modalità di cifratura dei messaggi (detta “end-to-end”) che – in linea di principio – non consente al gestore della piattaforma di accedere al loro contenuto.

Mentre nel secondo caso è difficile prevedere misure tecniche di prevenzione e contrasto, a causa dell'assenza di una piattaforma di distribuzione del materiale presso la quale operare con tali misure, nel primo caso è possibile attuare diverse misure che rispondono alle esigenze di prevenzione e contrasto del fenomeno. In particolare:

Per ciò che concerne la prevenzione, una possibile misura tecnica consiste nel richiedere – al gestore della piattaforma di condivisione – che ogni tentativo di scaricare del materiale (atto prodromico alla sua possibile ulteriore diffusione) causi la visualizzazione all'utente di un messaggio di avvertimento sulle conseguenze di una diffusione di materiale illecito.

Sul piano del contrasto, è possibile prevedere diverse misure, destinate ai soggetti che a vario titolo giocano un ruolo nel fenomeno della diffusione del materiale illecito:

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



- a. Per le piattaforme che ospitano il materiale, imporre la rimozione dello stesso entro il minor tempo possibile (da quantificarsi) per minimizzare il tempo entro il quale tale materiale resta fruibile dai relativi utenti. La sanzione per il mancato ottemperamento potrebbe essere l'oscuramento dei siti web che forniscono accesso alla piattaforma, da attuarsi in tempi stretti mediante l'intervento dei provider Internet (a tal proposito, appare utile consultare la normativa vigente relativa all'oscuramento dei siti di natura pedopornografica – da parte dei provider Internet - su richiesta dell'A.G.)
- b. Per i motori di ricerca Internet, imporre la non indicizzazione – ovvero la rimozione dai loro indici – di tale materiale e/o di pagine web che fanno riferimento allo stesso.

E' prevedibile una reazione da parte dei gestori, i quali sosterranno che il fenomeno riguarderà una ridottissima percentuale del materiale da loro ospitato con conseguente danno per la perdita della parte più significativa dei loro utenti che accedono a materiale di natura lecita. Ma si ritiene che per attuare una "tutela" che possa definirsi tale, non sia sufficiente operare solo sul piano della sanzione penale ben potendo gli attuali sistemi di informatizzazione fornire degli strumenti di prevenzione, contrasto, e di educazione sociale, già "a monte", anziché solamente "a valle", quando cioè il danno maggiore è ormai stato causato.

Passando ora alla proposta di introduzione di una nuova fattispecie di reato, la formulazione utilizzata presenta talune criticità che ne tradiscono il senso e la ratio ispiratrice.

In primo luogo la collocazione sistematica (art. 612 ter): l'inserimento nella Sezione III del Titolo XII dedicata ai "delitti contro la libertà morale", e quindi tra i dei delitti lato sensu di minaccia non risponde alla finalità punitiva che s'intende perseguire. Come le cronache tristemente insegnano, l'autore di questi comportamenti odiosi il più delle volte non persegue alcuna finalità particolare e, comunque, solo in taluni casi, si propone il fine di minacciare alcunché alla vittima. Viceversa, la diffusione del materiale attinente alla sfera sessuale di un soggetto è certamente lesiva della riservatezza a prescindere dalla finalità perseguita da chi la realizza e merita di essere punita per il sol fatto di essere realizzata in assenza del consenso dell'interessato.

Per tal motivo, si propone di collocare la nuova fattispecie in un apposito titolo, rubricato "Tutela della riservatezza sessuale", da inserire dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell'attuale Sezione III del titolo XII.

In particolare, con riguardo all'oggetto della condotta, è criticabile l'espressione semantica che connota le immagini o i video oggetto della tutela. Ed invero, il riferimento ad un contenuto "sessualmente esplicito" è destinato a generare non pochi equivoci, la cui soluzione, com'è intuibile, è destinata ad essere risolta dall'interpretazione giurisprudenziale, in spregio del principio di riserva di legge e tassatività, sanciti dall'art. 25, comma II, Cost.

Si ritiene allora più rispettoso dei principi innanzi evidenziati un riferimento specifico ad "atti sessuali" in senso stretto o a parti intime del corpo della persona.

Quanto all'elemento psicologico, poi, la nuova norma al comma 2 incentra l'attenzione e la portata incriminatrice della fattispecie unicamente sulla finalità di recare nocumento alla persona offesa, ciò che porterebbe a limitare eccessivamente ed in modo irrazionale la portata operativa della fattispecie (si pensi a chi divulghi tale materiale per "vanto", per ragioni "ludiche" o, comunque, senza la manifesta e percepibile finalità di recare nocumento alla persona offesa) così privando –di fatto- il nucleo centrale della condotta illecita ravvisabile nella mancanza di consenso delle persone coinvolte, giacché è proprio l'assenza di tale consenso che esprime il significato di disvalore del comportamento che s'intende incriminare.



Per le stesse ragioni, pare necessario che anche la condotta di divulgazione del video o delle immagini da parte di chi (non avendoli prodotti) li abbia ricevuti debba essere svincolata dall'attuale previsione del dolo specifico incentrato sulla finalità, bensì supportata dal dolo generico circa la mancanza di consenso della persona interessata.

Per quanto poi riguarda le circostanze, da un lato, pare criticabile la differenziazione operata tra fatti commessi a danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica (comma 4) rispetto a quelli commessi in danno del coniuge o della persona legata da relazione affettiva presente o passata (comma 3): il disvalore legato alla minorata difesa che caratterizza i fatti posti in essere ai danni della prima categoria di soggetti, infatti, pare quantomeno pari a quello connesso alla lesione dell'affidamento riposto dai soggetti coinvolti nei rapporti coniugali ed affettivi da ultimo menzionati (a cui si ricollega la maggior facilità che ha avuto l'autore del reato di procurarsi il materiale attinente alla sfera sessuale della vittima).

Dall'altro lato, è certamente criticabile e privo di fondamenti razionalmente sostenibili il riferimento di cui al comma 4 alla donna in stato di gravidanza (salvo voler ipotizzare che quest'ultima, per la condizione in cui si trova, versi ipso facto in una condizione di minorata difesa anche per questa tipologia di reato, il che, invero, non pare rispondente a realtà ed il sostenerlo evidenzia profili di irrazionalità contrastanti con il principi di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 Cost.).

Per contro, pare censurabile l'assenza di una specifica aggravante laddove i fatti siano posti in essere ai danni di un minore. A tal riguardo, invero, occorre considerare che, fermo restando la clausola di sussidiarietà da inserire in apertura della nuova fattispecie, le foto e i video "autoprodotti" dal minore potrebbero non ricadere nel raggio di tipicità segnato dall'art. 600 ter c.p. (pornografia minorile), dal che, il mancato riferimento al minore (quantomeno in ottica aggravante), potrebbe evidenziare una lacuna di tutela o, comunque, una reazione punitiva non adeguata alla particolare gravità del fatto commesso ai danni di questa particolare categoria di soggetti deboli.

Eccessiva, infine, si ritiene la pena prevista sia per l'ipotesi base, che per quelle aggravate in relazione alle quali gli aumenti vengono previsti non solo nel massimo edittale, ma anche nel minimo.

Già si è espressa la ferma convinzione che la previsione di pene elevate sia di per sé incongrua, e pertanto contraria al principio costituzionale sancito dall'art. 27 Cost. Si tratta – a ben vedere - di un'impostazione carcere-centrica dei comportamenti umani, che mal si concilia con le Convenzioni Internazionali e le Direttive Europee sul contrasto alla violenza di genere che invitano gli Stati membri ad implementare i percorsi di reinserimento nella società e di sostegno psicologico, nonché progetti seri e strutturati finalizzati alla prevenzione prima ancora che alla repressione.

Tenuto conto di queste considerazioni, il testo del nuovo delitto potrebbe essere il seguente:

Sezione II – bis

Tutela della riservatezza sessuale

609-terdecies. Diffusione illecita di materiale attinente alla sfera sessuale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, o concorso a realizzarli o a sottrarli, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video aventi ad oggetto atti sessuali, veri o simulati, o comunque raffiguranti parti intime del corpo delle persone rappresentate, senza il consenso di queste ultime, è punito con la reclusione da _____ a _____ e con la multa da euro _____ a euro _____.



La pena è aumentata se i fatti di cui al comma precedente sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è della reclusione da - a se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di un minore o di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si precede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo comma.

Ed ancora sub. ART. 12

Alcune brevi ed ulteriori osservazioni si impongono in relazione alla previsione del nuovo reato che la proposta di legge intende introdurre nel codice penale

Come è già stato osservato, la fattispecie di cui all'art. 12 del D.D.L. 1200 si propone di rendere perseguibili penalmente (ed in via autonoma) tutti quei casi, tristemente noti a causa del forte risalto mediatico che ne è derivato, in cui certi soggetti, per mera vendetta, hanno sfregiato il volto del compagno o dell'ex partner, ricorrendo, in particolare, all'impiego di sostanze acide o corrosive.

Pur comprendendo l'intento legislativo sotteso all'introduzione del "nuovo" art. 583-quater c.p., tuttavia, si ritiene che tale fattispecie incriminatrice, per come ipotizzata, presenti innumerevoli profili di criticità, idonei a tradursi, in futuro, in altrettante censure di illegittimità costituzionale, per violazione dei fondamentali canoni di determinatezza, ragionevolezza, proporzionalità e rieducazione della pena.

Anzitutto, quanto alla condotta tipizzata, occorre evidenziare che la medesima risulterebbe integrata in tutti quei casi (indeterminati e indeterminabili a priori) di lesioni dalle quali derivino danni permanenti al volto.

Con il che, lungi dal rispondere alle originarie e specifiche finalità poste a fondamento della disposizione in esame, la medesima si applicherebbe anche alle ipotesi (verosimilmente molto più frequenti) di piccoli tagli, unghiate, ferite lacero contuse a causa di schiaffi o pugni. Onde comprendere la portata di tale assunto, è sufficiente por mente al concetto di "sfregio", come definito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità [...]" [Cass. pen. 21394/2016].

Con l'entrata in vigore dell'art. 583-quater c.p., dunque, tutti tali episodi lesivi (indeterminabili ex ante) costituirebbero autonoma fattispecie di reato e rientrerebbero nella medesima (elevatissima) forbice edittale ricompresa tra gli otto ed i quattordici anni di reclusione; con ogni ulteriore conseguenza in ordine ai principi di proporzionalità e modulazione della pena, nonché alla necessità di rieducare il condannato mediante l'irrogazione di una sanzione penale congrua.

Orbene, una simile scelta legislativa pare non solo irragionevole intrinsecamente, giacché pretende di trattare in modo uguale situazioni (rectius: agiti lesivi) differenti; ma anche in via generale,



laddove si consideri che alcuna tutela sarebbe prevista per la corrispondente ipotesi di lesioni “colpose”, dalle quali sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale conclusione sarebbe infatti inevitabile, a fronte dell’abrogazione dell’art. 583, co. II, n. 4, c.p.; con il che, a fronte dell’inasprimento sanzionatorio delle lesioni dolose perpetrate sul viso della vittima, alcuna specifica tutela spetterebbe a chi abbia subito le medesime lesioni, per colpa dell’agente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l’art. 583-quater c.p. non possa essere approvato nella sua attuale formulazione; e ciò, a maggior ragione, laddove si consideri che le lesioni che arrecano una deformazione del volto, e tutte le altre lesioni “gravissime”, trovano già una disciplina nell’art. 583, comma 2, c.p. e sono punite con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Per tali ipotesi, inoltre, sono applicabili le circostanze aggravanti all’art. 585 c.p.

La normativa vigente, dunque, non solo già consente di colpire gli episodi di particolare allarme sociale a cui l’intervento legislativo sarebbe rivolto (tra l’altro mediante un trattamento sanzionatorio modulabile, anche in aumento, laddove ricorressero, come in genere ricorrono in ipotesi del tipo di quelle prese in esame, le aggravanti comuni di cui agli artt. 61, n. 1 e 61, n. 4 c.p.); ma permette, altresì, al Giudice di procedere ad un giudizio di bilanciamento (e, dunque, anche ad un giudizio sul disvalore di ciascun fatto), graduando la pena nel rispetto dei principi costituzionali e dei parametri dell’art. 133 c.p.

Al più, volendo introdurre uno strumento volto a meglio calibrare la risposta sanzionatoria ai fatti in esame, si potrebbe prevedere l’inserimento di un’autonoma circostanza aggravante all’art 583 c.p. del seguente tenore:

3. In ogni caso, la lesione si considera gravissima se lo sfregio sia stato cagionato con l’uso di sostanze corrosive.

Roma, 24 giugno 2019

La Giunta